

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESE, TURCO, BECCHI, SCHETTINI, SANNA, CALVANESE, DIAZ, LO CASCIO GALANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, GELLI, CECI BONIFAZI, GEREMICCA, MIGLIASSO, ORLANDI, LODI FAUSTINI FUSTINI, PELLEGATTI, UMIDI SALA, NAPPI

Presentata il 20 settembre 1988

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale tra la forza-lavoro maschile e femminile

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai fuori di dubbio che la questione sociale più esplosiva del nostro Paese è rappresentata dalla enorme concentrazione di disoccupazione ed inoccupazione giovanile nei territori del Mezzogiorno.

È altrettanto indubitabile che a tale fenomeno concorra in modo prevalente l'offerta di lavoro delle donne.

Ciò porta ad affermare che la disoccupazione nazionale si configura sempre più come « inoccupazione di massa », in particolare femminile e meridionale. Questa è pari nel Mezzogiorno al 20 per cento della forza-lavoro mentre ne è l'8 per cento nell'area del Centro-Nord. Nel Centro-Nord su 100 occupati più di 35 sono

donne, nel Sud su 100 occupati le donne sono soltanto 28.

Le donne delle regioni meridionali sono 10.435.000, quasi il 51 per cento della popolazione, 1.802 mila lavorano, 674 mila cercano un lavoro, 3.805 mila sono casalinghe, 816 mila studiano, 836 mila si sono ritirate dal lavoro.

Questi dati sono riferiti alla sola forza di lavoro censita ufficialmente dall'ISTAT, quindi, non fanno riferimento alle lavoratrici del sommerso e a quelle che svolgono un lavoro nero.

Quasi il 60 per cento delle lavoratrici del Sud è collocata in 10 professioni: le più presenti sono le lavoratrici agricole, seguite in ordine dalle insegnanti elemen-

tari, le commercianti e negozianti, le conduttrici di aziende agricole, le impiegate direttive, le bidelle ed inservienti, le impiegate esecutive, le insegnanti di scuola media, le infermiere, le domestiche.

Ogni 100 donne che lavorano nel Sud circa 40 sono prive di titolo di studio della scuola dell'obbligo, 25 hanno il diploma di terza media, circa 26 sono diplomate, quasi 10 sono laureate.

I livelli di istruzione delle lavoratrici del Centro-Nord si discostano maggiormente nei due estremi rispetto alle lavoratrici del Sud: sono meno quelle senza titolo di studio, ma sono meno anche le laureate.

La maggioranza delle donne è collocata nel settore terziario, sia nella parte qualificata che in quella dequalificata. La tendenza è ad occupare lavori e professioni che risultano coerenti con la « vocazione familiare » delle donne. Assolutamente esigua è la percentuale di lavoratrici dell'industria a differenza di quanto avviene nel Centro-Nord.

Nel contempo negli ultimi 10 anni le donne del Sud hanno anche occupato professioni di maggior prestigio, sebbene si tratti di piccole percentuali assolute. Per esempio: le donne medico, in 10 anni sono triplicate, le docenti universitarie sono più che raddoppiate, così come sono aumentate di quasi 10 volte le donne commercialiste, le donne magistrato, avvocato e notaio.

L'occupazione femminile nel Sud tra il 1981 e il 1986 è aumentata di quasi il 7 per cento mentre la disoccupazione del 44,3 per cento e la maggioranza delle donne che cercano un lavoro sono alla ricerca del loro primo lavoro. Questo è ciò che è stato definito il « paradosso » della disoccupazione femminile.

In presenza di un debole *trend* nell'aumento della occupazione femminile non si è determinato il fenomeno dello « scoraggiamento » delle donne a presentarsi sul mercato del lavoro. Si tratta di un fenomeno strutturale, le cui ragioni sono determinate innanzi tutto da una crescita « soggettiva » delle donne, che contrasta con una organizzazione econo-

mica, produttiva e sociale che non è in grado di dare risposte e che tuttavia non riesce a « scoraggiarle ».

Questa esplosione di soggettività, di accresciuta volontà di partecipazione deriva e coincide con un innalzamento dei tassi di disoccupazione, tripli delle donne rispetto ai maschi, più che doppi delle donne del Sud rispetto a quelli del Centro-Nord. Questa forbice si allarga ancora di più per alcune regioni meridionali, per la Basilicata e la Sardegna, per la Calabria e la Sicilia e per alcune grandi aree metropolitane come quella napoletana.

Le donne che cercano lavoro nel Mezzogiorno sono mediamente più scolarizzate dei loro colleghi maschi, e rispetto alle donne del centro-Nord, anche se, contemporaneamente, risulta più alto il numero di donne con bassissimi livelli di studio.

Tra le ragazze che cercano lavoro tra i 14 e i 24 anni (oltre la metà delle donne in cerca di lavoro) quasi il 15 per cento è senza titolo di studio, e nello stesso tempo oltre il 30 per cento ha un diploma di scuola secondaria superiore. Anche per le disoccupate si verifica il fenomeno osservato per le occupate, nonostante gli alti gradi di scolarità, la vertiginosa crescita delle diplomate, permangono fasce di bassissima se non nulla scolarità anche tra le giovani e le giovanissime.

Questi dati relativi alla quantità e qualità dell'occupazione femminile meridionale risultano del tutto coerenti con tutti gli altri indicatori economici e sociali. Essi segnalano un aumento del divario tra Nord e Sud: tecnologico, di innovazione, di infrastrutture primarie, di servizi, di qualità urbana, di formazione scolastica e professionale, di ricerca, di disoccupazione. Vale per tutti il dato riferito dal rapporto SVIMEZ: nel '87 la crescita del 3,1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale è stato il risultato di una crescita del 3,6 per cento al Nord e dell'1,6 per cento al Sud.

In questo quadro emerge la precarietà politico-istituzionale che viene scaricata sulle popolazioni del Mezzogiorno ed

usata come arma di ricatto sociale. Una conflittualità che non è solo soggettiva, ma è generata ed accresciuta dall'alto livello di squilibri che si è abbattuto nel Mezzogiorno.

Questo nuovo livello di squilibri non può più essere governato con le politiche della straordinarietà e dell'emergenza.

Con la legge 1 marzo 1986, n. 64, il nuovo intervento nel Mezzogiorno, si voleva rompere con queste pratiche, configurando un coordinamento permanente tra interventi straordinari ed ordinari in un quadro di programmazione dello sviluppo.

A qualche anno dalla entrata in vigore della nuova legge sul Mezzogiorno il bilancio non è tra i più positivi. I punti più innovativi della legge sono rimasti ancora inapplicati mentre ha perdurato la logica assistenzialistica che non ha avviato a soluzione alcuno dei problemi del Mezzogiorno.

Pur non volendo configurare una revisione della legge del 1986 n. 64, con questa proposta di legge si vuole offrire un qualche elemento innovativo alle politiche di intervento straordinario. Dare priorità agli obiettivi di incremento occupazionale per conseguire in particolare la diminuzione del tasso di inoccupazione femminile, riducendo il divario con il corrispondente indice riguardante la forza lavoro maschile.

L'articolo 1 di questa proposta di legge si propone di intervenire proprio sul dato di maggiore squilibrio: la disoccupazione ed inoccupazione femminile e a questo dato vincola l'intervento. La stessa logica ispira gli articoli successivi. Tutti gli interventi, i piani straordinari, le misure a sostegno e per l'incremento occupazionale nel Sud che sono stati previsti da specifiche leggi o dalle leggi finanziarie degli ultimi anni non sono intervenuti proprio sul dato caratterizzante del mercato del lavoro meridionale: il forte squilibrio tra forza lavoro maschile e femminile; con questa proposta di legge tutti gli interventi straordinari per il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno sono vincolati all'obiettivo del riequilibrio occupazionale tra i due sessi.

Lo strumento per conseguire tale fine è quello delle quote percentuali, calcolate sul rapporto esistente oggi tra tasso di inoccupazione maschile e corrispondente indice di inoccupazione femminile.

Il divario Nord-Sud si misura in particolare sulla estensione e qualità dell'intervento pubblico nel settore dei servizi sociali.

Con questa proposta di legge si offre la possibilità ai comuni meridionali di formulare progetti finalizzati allo svolgimento di attività di utilità collettiva in riferimento ad alcune prestazioni sociali di carattere innovativo che essi non sono stati e non sono in grado di assicurare attraverso i finanziamenti ordinari.

Con questa misura si tenta un intreccio tra politiche di investimento, politiche del lavoro e politiche sociali, che dovrebbe, sempre guidare l'opera di governo, a cominciare dagli enti locali.

Si prevede inoltre un intervento seppure minimo, per aiutare, favorire l'emersione del lavoro sommerso attraverso la formazione di consorzi promossi dalle Camere di commercio.

Con questa misura, insieme a quella della promozione di servizi locali di trasporto della manodopera agricola, anche attraverso l'autorganizzazione da parte delle lavoratrici, si propone di intervenire, con strumenti specifici, nei luoghi dove e più diffuso lo sfruttamento della manodopera femminile e dove risulta più vergognosa l'assenza e la latitanza degli organi di governo.

Infine si propone l'istituzione di un centro di studi sull'occupazione femminile nel Mezzogiorno, con sede a Napoli, per osservare, studiare questo fenomeno che rappresenta sicuramente il dato più nuovo ed innovativo del Mezzogiorno e che spesso, anche sul piano della ricerca e degli studi non trova il rilievo che esige.

Questa proposta di legge, come si può evincere dal titolo stesso « Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale tra la forza lavoro maschile e femminile » si propone di indirizzare tutti gli inter-

venti straordinari all'obiettivo della diminuzione del divario territoriale, economico e civile tra Nord e Sud, vincolando tali interventi al recupero del dato più squilibrante che è rappresentato dalle condizioni di vita, di lavoro, di civiltà delle donne.

L'articolo 1 della proposta di legge pone il conseguimento di maggiore occupazione al centro dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Tale è infatti il significato del comma 1 che peraltro esplicitamente sottolinea come la questione occupazionale sia caratterizzata da altissimi tassi di inoccupazione femminile.

In questa ottica il programma triennale di sviluppo è chiamato a formulare (comma 2) specifici obiettivi di incremento occupazionale.

L'innovazione, rispetto alle norme vigenti, consiste nello stabilire tali obiettivi come priorità, al tempo stesso ponendo una particolare necessità riguardo all'occupazione femminile. La finalità di « ridurre il divario » con l'indice di inoccupazione della forza lavoro maschile va interpretata quindi nel senso che l'obiettivo di maggiore occupazione femminile deve essere all'interno di un generale aumento dell'occupazione.

La formulazione degli obiettivi occupazionali, spettante al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coinvolge direttamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le commissioni regionali per l'impiego (articolo 1, comma 4).

Dell'attuazione delle norme sono inoltre informate le assemblee parlamentari.

Anche le disposizioni agevolative vengono conseguentemente modificate (articolo 1, comma 5), ponendo come priorità dell'intervento la promozione dell'occupazione.

Con l'articolo 2 si completa il nuovo indirizzo, espresso dall'articolo 1, prevedendo il ruolo degli enti di promozione (anche come valutazione d'impatto), che sono inoltre chiamati (comma 2) a tener conto di quote per le donne, nell'ambito della formazione di ricercatori.

Con l'articolo 3, si amplia la gamma degli interventi, previsti dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (finanziaria 1988), e conseguentemente anche la dotazione finanziaria (per 700 miliardi).

Da un lato infatti si prevede uno specifico intervento dei comuni per progetti di utilità collettiva, potenziando le disponibilità con esclusivo riferimento a questo impegno degli enti locali.

Dall'altro, si sollecita un coinvolgimento (nuovo, rispetto alle norme vigenti) di cooperative di produzione e lavoro, cui si offrono significative agevolazioni (comma 3). Almeno il 70 per cento dell'occupazione derivante da tali interventi è riservato alle donne.

La questione « quote » riservate è riproposta all'articolo 4, con riferimento all'articolo 18 della legge finanziaria 1988 ed all'articolo 6 del decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. In quest'ultimo caso (comma 2) le risorse vincolate alle « quote » sono tuttavia aggiuntive (200 miliardi).

Anche un'altra norma recata dalla finanziaria 1988, istituyente i centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (articolo 4, comma 3) è modificata con l'introduzione di una quota (del 50 per cento) allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.

L'articolo 5 contiene misure volte alla migliore conoscenza della struttura produttiva locale, ed alla promozione delle piccole e medie imprese. Le « agenzie-imprese », istituite dall'articolo, sono consorzi promossi dalle Camere di commercio, il cui specifico compito (indicato al comma 1) è favorire il superamento del cosiddetto « sommerso ». La dotazione di ogni singolo consorzio è di 1 miliardo (comma 5). Le aree produttive di riferimento devono essere indicate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato (comma 2).

Con l'articolo 6, le regioni meridionali sono chiamate a realizzare programmi speciali di formazione professionale, definiti al comma 2. Tali programmi sono riservati per il 70 per cento a donne, e riferiti in particolare al reinserimento in

attività lavorative di donne ultratrentenni.

L'attività formativa è poi specificamente prevista al comma 3, in progetti regionali, nell'ambito della nuova struttura del mercato del lavoro, recata dalla legge n. 56 del 28 febbraio 1987.

Nell'articolo 7, si dispone la promozione di servizi locali di trasporto della mano d'opera agricola, con ciò tendendo a combattere il fenomeno del caporalato.

È anche prevista (comma 3) la promozione dell'auto-organizzazione da parte delle lavoratrici.

I fondi stanziati sono di 400 miliardi, ripartiti regionalmente tenendo conto delle diverse realtà agricole (si richiama l'articolo 3, comma 3, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986).

Con l'articolo 8, si propone l'istituzione di un centro di studi sul tema dell'occupazione femminile nel Mezzogiorno, con sede a Napoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Obiettivi occupazionali
dell'intervento straordinario).*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, disciplinato dalla legge 1° marzo 1986 n. 64, promuove la creazione di nuova occupazione, in particolar modo delle donne.

2. Al fine di cui al comma 1, programma triennale di sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651:

a) formula gli obiettivi di incremento occupazionale, tenuto conto del numero dei componenti la forza-lavoro, del rapporto tra occupati e popolazione residente, del reddito pro-capite, dell'emigrazione, ed al fine di conseguire la diminuzione del tasso di inoccupazione femminile rilevato dall'ISTAT, riducendo il divario con il corrispondente indice riguardante la forza-lavoro maschile;

b) individua i criteri generali per conseguire la piena occupazione nel meridione ed il raccordo tra politiche occupazionali ed industriali;

c) indica le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito dell'intervento straordinario, con priorità di sostegno a progetti ad alta intensità occupazionale femminile. Resta peraltro ferma la normativa della legge 1° marzo 1986 n. 64.

3. I piani annuali di attuazione, previsti all'articolo 1, comma 6, della legge 1° marzo 1986 n. 64, specificano l'occupazione femminile derivante dalla realizzazione degli interventi.

4. Gli obiettivi di cui ai precedenti commi sono formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo il parere delle commissioni regionali per l'impiego. I Ministri di cui al presente comma riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle norme recate dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

5. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986 n. 64 è sostituito dal seguente:

« 1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale, occupazionale, e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) promuovere l'occupazione, in particolar modo quella femminile al fine di diminuire il tasso di inoccupazione femminile rilevato dall'ISTAT riducendo il divario con il corrispondente indice riguardante la forza-lavoro maschile;

b) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo e industriale;

c) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca e per l'innovazione;

d) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative ».

ART. 2.

(Enti di promozione).

1. Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito degli

obiettivi di cui all'articolo 1, promuovono la creazione di nuova occupazione. A tal fine valutano l'impatto sull'occupazione risultante dagli interventi previsti all'articolo 6, comma, 2 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. La formazione di ricercatori altamente qualificati, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r), della legge 1° marzo 1986 n. 64, deve comprendere, per una quota non inferiore al 50 per cento, donne.

ART. 3.

(Progetti locali per attività di utilità collettiva).

1. I comuni con popolazione al 31 dicembre 1987 risultante superiore a 20.000 unità, situati nei territori di cui all'articolo 1 del citato Testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, formulano progetti finalizzati allo svolgimento di attività di utilità collettiva, anche con riferimento:

a) all'assistenza di cittadini portatori di *handicap* fisici-psichici e motori;

b) al recupero sociale dei tossicodipendenti;

c) alla prevenzione e recupero della delinquenza minorile, d'intesa con il competente tribunale per i minorenni;

d) a servizi di prevenzione e assistenza per casi di violenza sessuale o violenza verso i minori.

2. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1 i comuni possono procedere, salvo quanto previsto dal comma 3, all'impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Una quota non inferiore al settanta per cento della nuova occupazione è riservata alle donne.

3. Alle cooperative di produzione e lavoro, aventi sede ed operanti nei territori di cui al comma, 1 costituite in misura non inferiore al settanta per cento da

donne, che si impegnano a realizzare i progetti previsti nel presente articolo, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature;

b) contributo alle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto;

c) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

d) attività di formazione e qualificazione professionale.

4. I contributi previsti alle lettere a) e b) del comma 3 possono essere concessi per i primi tre anni di realizzazione del progetto e fino al limite massimo del 100, 75 e 50 per cento delle spese, sostenute rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di attuazione.

5. Le cooperative di cui al comma 3 devono essere iscritte presso la Camera di commercio industria, artigiano e agricoltura e devono aver presentato domanda di iscrizione nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole di cui all'articolo 26 dello stesso decreto, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951 n. 302, che devono essere osservate in fatto.

6. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 3 si applicano le norme previste all'articolo 23, commi 2, 3, 6 e 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per l'esclusiva realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, le disponibilità finanziarie recate dall'articolo 23 della legge predetta sono incrementate annualmente per lire 700 miliardi.

7. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 123 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunta la seguente lettera:

« *a-bis)* ai progetti per attività, anche in forma cooperativa, di utilità collettiva, promosse dagli enti locali; ».

8. Per l'approvazione e realizzazione dei progetti previsti ai commi 1 e 2, si applicano le norme previste all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988 n. 67, come modificato dalla presente legge.

ART. 4.

(Quote di nuova occupazione riservate alle donne).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988 n. 67, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Nell'ambito del piano triennale per l'occupazione femminile nel Mezzogiorno, le assunzioni a termine previste nella lettera *f)* del comma 1 sono riservate, nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, per il 50 per cento a donne di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 29 anni, iscritte nella prima classe delle liste di collocamento ».

2. I piani o progetti di investimento, previsti all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 promuovono l'occupazione femminile nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tal fine un ulteriore stanziamento di lire 200 miliardi è riservato al finanziamento di piani o progetti che prevedano investimenti nel Mezzogiorno comportanti la creazione di nuova occupazione almeno il 70 per cento della quale a favore di donne al di sotto dei 29 anni iscritte nella prima classe delle liste

di collocamento. Resta ferma la normativa di cui al decreto-legge predetto.

3. I centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, previsti all'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, riservano almeno il cinquanta per cento degli impegni di spesa ad iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditorialità femminile.

ART. 5.

(Misure per il superamento dell'occupazione precaria e irregolare).

1. Le Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura promuovono, nelle aree dei territori di cui all'articolo 1 del citato Testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano una significativa diffusione delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero, secondo la classificazione dell'ISTAT, la formazione di consorzi tra enti pubblici ed imprese private operanti nei medesimi settori, allo scopo di favorire con adeguati sistemi di commercializzazione dei prodotti e con l'attuazione degli strumenti d'incentivazione vigenti, lo sviluppo delle imprese minori ed il superamento delle forme di occupazione precaria e irregolare.

2. Le aree di cui al comma 1 sono indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I consorzi previsti dal presente articolo assumono la denominazione di « Agenzia-Imprese ».

4. Ogni consorzio ha competenza, per la relativa area, limitatamente ad un solo comparto produttivo.

5. A ciascun consorzio è attribuito un fondo di dotazione non superiore ad un miliardo di lire, nella misura stabilita

con propri decreti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 6.

(Formazione professionale).

1. Le regioni dei territori di cui all'articolo 1 del citato Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, realizzano, nell'ambito delle attività di formazione professionale, programmi speciali riservati almeno per il settanta per cento alle donne, con particolare riferimento al reinserimento in attività lavorative delle donne che abbiano superato i trenta anni di età.

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere riferiti:

a) a professioni innovative per le donne, sia ad alta che a bassa qualifica che possono consentire il superamento della segregazione professionale;

b) a mansioni e qualifiche professionali di cui si prevede una futura significativa crescita con riferimento alla domanda pubblica ed alle strutture produttive e dei servizi nel territorio della regione o dei comprensori produttivi.

3. All'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunta la seguente lettera:

« *i)* formulano e realizzano, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, progetti regionali per l'orientamento scolastico e professionale avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e delle informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 8, elaborate dall'osservatorio regionale previsto al comma 3 del medesimo articolo ».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione predispone un programma plu-

riennale relativo alle attività previste nel presente articolo ed il primo piano annuale di attuazione.

5. Per la realizzazione dei programmi speciali è autorizzata, a favore delle regioni meridionali ed in relazione allo svolgimento dei corsi, la spesa di lire 100 miliardi.

ART. 7.

(Servizi di trasporto della mano d'opera agricola).

1. Per sostenere l'occupazione in agricoltura e combattere il fenomeno del caporalato, le regioni dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, promuovono servizi locali o comprensoriali specificamente adibiti al trasporto della mano d'opera agricola dai luoghi di residenza a quelli di lavoro. A tale fine possono stipulare convenzioni con aziende private di trasporto, preferibilmente gestite in forma cooperativa.

2. Le cooperative di cui al comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui al già citato articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

3. Nell'ambito degli interventi previsti nel presente articolo, gli enti locali promuovono e privilegiano la gestione diretta del trasporto da parte delle lavoratrici interessate, anche nella forma cooperativa.

4. Per gli interventi previsti nel presente articolo è attribuita alle regioni di cui al comma, 1 la somma di lire 400 miliardi annui a partire dall'anno 1989, ripartite secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3 della legge 8 novembre 1986 n. 752.

ART. 8.

(Centro di studi sull'occupazione femminile nel Mezzogiorno).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione na-

zionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso il Ministero del lavoro, promuove, attraverso l'associazione di amministrazioni ed enti pubblici, economici e non economici, istituti universitari e di ricerca, imprese, istituti di credito, la costituzione di un Centro di studi sulle condizioni dell'occupazione femminile nel Mezzogiorno, con sede a Napoli.

2. Il Centro di studi di cui al presente articolo ha la finalità di approfondire le analisi sulla questione dell'occupazione femminile nel Mezzogiorno e di elaborare, anche con riferimento alle esperienze di altri paesi, proposte innovative di intervento.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il Centro di studi si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai membri dell'associazione di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, le amministrazioni ed enti pubblici, facenti parte dell'associazione, possono disporre comandi temporanei del proprio personale dipendente.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 1.400 miliardi per ognuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando lo specifico accantonamento alla voce « Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Fondo per il rientro della disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno ».

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989.